ENTE PARCO FLUVIALE DELL' ALCANTARA

DELIBERAZIONE n. 10

del 09/09/2011

OGGETTO: Adeguamento del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, adottato con deliberazione commissariale n. 98 del 26.06.2003, in applicazione delle previsioni dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di settembre, in Francavilla di Sicilia, negli uffici del Parco siti in Via Dei Mulini sn, con l'assistenza del Segretario Renato Del Campo, il sottoscritto, Commissario dell'Ente, ha adottato la seguente deliberazione.

Il Commissario straordinario

VISTO l'art. 129 della L.R. 03 maggio 2001 n.6 , istitutivo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;
VISTO la L.R. 6 maggio 1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15 ottobre 2001;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;
VISTO il D.A.R.T.A. n. 104/Gab. del 14/7/2010;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 26.06.2003 ad oggetto "Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e per l'accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011 recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*";

RILEVATO che l'art. 2, comma 1, della sopra citata legge ha modificato l'art. 2 della legge regionale n. 10 del 1991 innovando la disciplina che regola i termini di conclusione dei procedimenti, adeguandola, al contempo, alla nuova disciplina statale, introdotta dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009;

VISTA la Circolare n. 1/GAB Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, prot. n. 75375 del 10.05.2011 ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5*";

VISTA la nota ARTA prot. n. 37092 del 01.06.2011;

RITENUTO di dover adeguare il sopra richiamato Regolamento, rideterminando i termini di conclusione dei procedimenti, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1 , della legge regionale n. 5 del 2011, che sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 10/1991;

VISTA la proposta del Funzionario Responsabile del Settore A1 "Affari Generali" che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della superiore proposta;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione;

RICHIAMATE le norme che regolano la materia,

RAVVISATA la necessità di adottare l'atto con urgenza, assumendo i poteri del Comitato esecutivo, per uniformarsi alle direttive emanate dall'ARTA;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta avente per oggetto: "*Adeguamento del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, adottato con deliberazione commissariale n. 98 del 26.06.2003, in applicazione delle previsioni dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5*".

DISPONE

Di pubblicizzare il presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Di trasmettere il presente atto all'ARTA per il dovuto controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Francesca Chinnici

PARCO FLUVIALE REGIONALE

REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Adeguamento del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, adottato con deliberazione commissariale n. 98 del 26.06.2003, in applicazione delle previsioni dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. Proposta per il Consiglio del Parco.

Settore A1- Affari Generali
Il Funzionario Responsabile

Vista la l .r. 6/5/1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 129 della l.r. 6 del 3/5/2001;
Visto il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15 ottobre 2001;
Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;
Vista la delibera del Consiglio del Parco n. 7 del 18/3/2010 con la quale è stato nominato il Comitato Esecutivo dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la l.r. 2 agosto 2002, n. 7;
Visto il Decr. Lgs. 17.3.1995, n. 157;
Vista la l.r. 30 aprile 1991, n. 10;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 26.06.2003 ad oggetto "Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativo al procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e per l'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, pubblicata sulla G.U.R.S. parte I, n. 16, dell'11 aprile 2001, recante " *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*";
Preso atto che l'art. 2 , comma 1, della sopra citata legge ha modificato l'art. 2 della legge regionale n. 10 del 1991 innovando, in maniera sostanziale, la disciplina in materia di termini di conclusione del procedimento, adeguandola, al contempo, alla nuova disciplina statale, introdotta dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009;

Vista la Circolare n. 1/GAB Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, prot. n. 75375 del 10.05.2011, avente ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione dell'art, 2 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5*";
Vista la nota ARTA prot. n. 37092 del 01.06.2011;
Ritenuto di dover adeguare il sopra richiamato Regolamento dell'Ente di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, rideterminando i termini di conclusione dei procedimenti, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2011, che sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 1991;
Verificato che, in applicazione di quanto sopra, il "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e per l'accesso ai documenti amministrativi", adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 26.06.2003, va opportunamente modificato in alcune previsioni dei tempi di conclusione del procedimento e/o di emanazione del provvedimento finale di cui alle "tabelle allegate" e contemplate all'art. 7 e, più precisamente:

Parte I – Procedimenti in materia di spese di funzionamento

7	**Spese servizio pulizia**	**U**	**30 giorni data fattura**
8	**Spese di manutenzione**	**U**	**30 giorni data fattura**

Parte V – Procedimenti relativi agli affari contabili

1	**Emissione mandati di pagamento per spese assistite da delibera d'impegno e relative a prestazioni regolarmente effettuate, ovvero per pagamenti dovuti per legge, sentenza o per rapporti contrattuali validamente costituiti.**	**30 giorni data fattura**

Atteso di poter confermare i tempi di conclusione del procedimento in trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte, in osservanza dell'art. 2 della l.r. n. 5/2011, salvo i casi particolari previsti nel Regolamento dell'Ente;

Per tutto quanto in premessa evidenziato e stante l'urgenza di uniformarsi a precise indicazioni dell'ARTA,

PROPONE

Di adeguare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, il "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e per l'accesso ai documenti amministrativi", adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 98 del 26.06.2003.

Di rideterminare le previsioni dei tempi di conclusione del procedimento e/o di emanazione del provvedimento finale di cui alle "tabelle allegate" al citato Regolamento e contemplate all'art. 7 dello stesso e, più precisamente:

Parte I – Procedimenti in materia di spese di funzionamento

7	**Spese servizio pulizia**	**U**	**30 giorni data fattura**
8	**Spese di manutenzione**	**U**	**30 giorni data fattura**

Parte V – Procedimenti relativi agli affari contabili

2	**Emissione mandati di pagamento per spese assistite da delibera d'impegno e relative a prestazioni regolarmente effettuate, ovvero per pagamenti dovuti per legge, sentenza o per rapporti contrattuali validamente costituiti.**	**30 giorni data fattura**

Di confermare, così come previsto nel Regolamento dell'Ente, i tempi di conclusione del procedimento in giorni trenta, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte, in osservanza dell'art. 2 della l.r. n. 5/2011, salvo i casi particolari previsti nel predetto Regolamento.

Di adottare il presente atto con i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi del vigente Regolamento dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile
(rag. Renato Del Campo)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che l'impegno di spesa di € _____
Trova copertura al Cap. _____ Bil. _____ [CP] [RS]
[ ]Prenotazione / [ ]Impegno n. _____ anno _____
Francavilla Di Sicilia, lì _____
Il Funzionario Responsabile _____

REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA ENTE REGIONE SICILIANA

Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 95 **del** 26 GIU. 2003

OGGETTO: *ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N.10, RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA, E PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.*

L'anno Duemilatre il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 12,00 , in Palermo, presso la sede dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con l'assistenza del dott. Portale Salvatore Aurelio in sostituzione del direttore reggente del Parco, assente giustificato,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nominato con D.A.R.T.A. n.436/11 del 21/6/2001)

Vista la l.r. 6/5/1981 n.98 e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'articolo 129 della l.r. nr. 6 del 3/5/2001.

Visto il D.A.R.T.A. n.329/11 del 18/5/2001.

Vista la l.r. 2 agosto 2002, nr. 7.

Visto il Decr. Lgs. 17.3.1995, nr. 157.

Ritenuto di dovere dare piena attuazione alla l.r. 10/91, e per l'effetto adottare l'apposito schema di regolamento, che sub "A" si allega alla presente deliberazione, con riserva di adottare con successivi provvedimenti deliberativi le residue tabelle di durata dei procedimenti.

Visto il verbale n.8 del 25.6.2003 del collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per formarne parte integrante, nel quale si esprime parere favorevole sull'adozione dell'atto;

Quanto sopra premesso

Delibera

1) di adottare il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N.10, RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA, E PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, che sub "A" si allega alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere la presente deliberazione all'organo tutorio, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 6/97.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing.Giuseppe Giacalone)

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

Ente Pubblico Regionale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N.10, RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA, E PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art.1
Ambito di applicazione del regolamento

1) Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e per "Ente Parco" si intende l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.
2) Il presente regolamento trova applicazione nei procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale dell'Ente Parco, sia nel caso che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
3) I procedimenti di competenza dell'Ente Parco debbono concludersi con un provvedimento espresso, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, entro il termine stabilito.
Qualora l'Ente Parco non dovesse indicare il termine di cui sopra, lo stesso sarà di trenta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte, ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge.

Art.2
Responsabile del procedimento

1) Il responsabile del procedimento è, di norma, il direttore o il dirigente o funzionario preposto all'ufficio.
2) Il predetto dirigente o funzionario, ove lo ritenga, può assegnare al personale della propria unità operativa, secondo criteri determinati all'interno della medesima unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
3) Esso svolge i compiti previsti dall'art.5, comma 3 e art.6, comma 1 della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Art.3
Termine iniziale per i procedimenti di ufficio

1) Per i procedimenti di ufficio il termine iniziale decorre, normalmente, dalla data in cui l'Ente Parco abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2) Quando l'atto propulsivo sia promosso da organo o ufficio di altra Amministrazione e rimesso successivamente a questo Ente Parco, il termine iniziale decorre dalla data di assunzione in carico da parte dell'Ente Parco.

Art.4
Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1) Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale è determinato dalla data di assunzione in carico, da parte dell'unità operativa, della domanda.
2) L'istanza deve essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dalle norme vigenti in materia e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da leggi e regolamenti per l'adozione del relativo provvedimento, nonché dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21, comma 2, della legge.
3) Nel caso in cui le norme consentano la presentazione diretta dell'istanza, l'ufficio competente provvederà a rilasciare apposita ricevuta contenente gli estremi dell'atto presentato.
Per le istanze inviate a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4) Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla lettera b) dell'art.6 della legge, ne dà comunicazione all'istante indicando i motivi della irregolarità o della incompletezza.
Ove vengano ordinate esibizioni documentali, il termine iniziale è determinato dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5) Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti, rispettivamente, dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché dal disposto di cui all'art.21, commi 2 e 3, della legge.

Art.5
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1) L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge o per regolamento, ai sensi dell'art.8, comma 1 della legge. La predetta comunicazione conterrà anche le indicazioni prescritte nel comma 2 dell'art.9 della legge.
2) Qualora si verifichi la circostanza di cui al comma 3 dell'art.9 della legge, il responsabile del procedimento effettuerà le comunicazioni ai sensi del medesimo art.9, mediante forme di pubblicità da attuarsi, secondo i destinatari, a mezzo inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nei giornali quotidiani, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale, o all'albo dell'ente.
3) Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'Albo dell'Ente Parco.
4) L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza delle comunicazioni, di cui ai commi precedenti, possono essere fatti valere esclusivamente dai soggetti interessati, con comunicazione scritta, al funzionario preposto all'unità operativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di giorni dieci dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art.6
Partecipazione al procedimento

1) Presso la sede dell'Ente Parco saranno rese note, mediante affissione in apposito Albo o con altre idonee forme di pubblicità, entro quattro mesi dalla data dell'adozione del presente regolamento, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'art.11, lett. a) della legge.
2) Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, ai sensi dell'art.11, lett. b) della legge, memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento.
3) Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.
4) In casi particolari l'Amministrazione può predeterminare un diverso termine entro cui possono essere presentati memorie scritte e documenti, rendendolo noto all'interessato con la comunicazione di cui all'art.9 della legge.

Art. 7
Termine finale del procedimento

1) Nelle tabelle allegate al presente regolamento è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento o concludersi il procedimento amministrativo ivi descritto.
2) Ove per il perfezionamento dell'atto amministrativo occorrano interventi di competenza di soggetti diversi dall'Ente Parco, il termine decorre dalla data di espletamento di tali interventi.
3) Nel caso di procedimenti che richiedano atti intermedi di controllo o di approvazione da parte di organi delle Comunità europee, anche ai fini del cofinanziamento da parte degli stessi, i termini decorrono dalla data di arrivo della comunicazione dell'atto di controllo o di approvazione.
4) I termini del procedimento amministrativo riportati nelle tabelle allegate costituiscono termini massimi.
5) Se per particolari esigenze istruttorie non sia possibile rispettare il termine prefissato per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione rappresenterà all'interessato, motivandola, tale impossibilità, indicando il nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva, comunque non potrà essere superiore al doppio di quella prevista nelle tabelle all'upo adottate dall'Ente Parco.

Art.8
Pareri obbligatori e facoltativi

1) Qualora per l'adozione di un provvedimento occorrano i pareri obbligatori di comitati, commissioni, consulte, ecc., nonché le valutazioni tecniche di speciali organi od enti, il termine per il completamento del procedimento resta sospeso per il tempo occorrente all'organo o ente consultato al fine di rendere il parere, che deve essere espresso entro il termine massimo di 90 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta da parte delle rispettive segreterie.
2) Ove uno dei suddetti organi od enti formuli richieste istruttorie, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri documenti richiesti, che dovranno essere evasi nel termine massimo di 60 giorni.

3) Trascorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni per l'acquisizione di valutazioni tecniche e pareri, espressamente disposti dalle norme, il responsabile del procedimento potrà formulare analoghe richieste ad altri qualificati organi della pubblica amministrazione con equipollente capacità tecnica.
4) Gli organi ed enti consultati rappresenteranno l'eventuale impossibilità di rispettare il termine di 90 giorni, in relazione alla natura ed alla complessità dell'affare, all'Amministrazione richiedente, che potrà concedere una proroga della durata non superiore a 90 giorni. La richiesta motivata deve essere avanzata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine dei 90 giorni e può essere formulata una sola volta. Della concessione della proroga dovrà essere data comunicazione ai soggetti interessati.
5) Quando l'amministrazione procedente abbia richiesto pareri facoltativi e questi ultimi non siano stati resi entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della segreteria dell'organo consultato, il responsabile del procedimento che ritenga di non poter rescindere dall'acquisizione del parere, può ripetere la richiesta a diverso e qualificato organo, il quale dovrà evadere la richiesta entro 60 giorni dalla stessa.
6) Nel caso in cui per particolari esigenze istruttorie non sia possibile rispettare il termine fissato per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione rappresenterà all'interessato, motivandola, tale impossibilità, indicando il nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva, comunque, non potrà essere superiore al doppio di quella fissata nelle tabelle all'uopo predisposte.

Art.9
Accesso ai documenti amministrativi

1) Il diritto di accesso ai documenti di cui all'art.25 della legge può essere esercitato, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei confronti del responsabile della formazione dell'atto conclusivo o dell'ufficio che lo detiene stabilmente.
2) Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuate mediante strumenti informatici, telematici o multimediali.

Art. 10
Documento amministrativo

1) Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo s'intende ogni rappresentazione in conformità all'art. 25 della Legge, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati da organi amministrativi od uffici dell'Ente Parco.

Art.11
Modalità di accesso

1) Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio amministrativo competente a formare l'atto conclusivo del procedimento.
2) Qualora non fosse possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero per dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle documentazioni ed informazioni fornite nonché sull'accessibilità del documento ovvero i documenti richiesti coinvolgano posizioni giuridiche di terzi, il richiedente dovrà presentare istanza formale indirizzata all'ufficio amministrativo competente.

Resta salva la possibilità per il richiedente di presentare richiesta formale al di fuori dei casi sopra indicati.
3) L'interessato deve indicare con completezza gli estremi del documento oggetto della richiesta per consentirne l'individuazione nonché per verificare l'esistenza dei presupposti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.12
Procedure di accesso

1) Nell'ipotesi di accesso informale la richiesta è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ed altra modalità idonea.
2) Nel procedimento di accesso formale la richiesta, formulata in base ad un apposito modello predisposto dall'Ente Parco, è inoltrata all'ufficio competente a formare l'atto, ovvero se trattasi di atti infraprocedimentali, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
3) Della richiesta, protocollata nell'apposito registro ed inoltrata all'ufficio competente, l'Ente Parco è tenuta a rilasciare apposita ricevuta.
4) Il procedimento di accesso si concluderà nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art.28, comma 5, della legge, decorrenti dalla registrazione della richiesta.
5) Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario preposto alla struttura organizzativa competente secondo quanto stabilito dal comma 2.
6) La competenza ad adottare e sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di accesso è attribuita ai soggetti di cui al comma 5.
7) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio competente, l'ufficio competente entro dieci giorni è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo ad accertare la ricezione ed il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla registrazione della richiesta perfezionata.

Art.13
Accoglimento della richiesta

1) L'atto di accoglimento della richiesta di accesso conterrà l'indicazione della sede dell'ufficio presso cui rivolgersi, dell'orario, del periodo che dovrà essere stabilito, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenere copie.
Saranno altresì indicate le modalità di esame dei documenti da effettuarsi, comunque, alla presenza del personale addetto.
2) L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente presso l'ufficio competente o da persona dallo stesso incaricata. E' comunque vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono stati dati in visione o alterarli in qualsiasi modo, salve le conseguenze penali previste dalla leggi vigenti.
3) La copia dei documenti è rilasciata solo dopo il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art.28 della legge sulla base di tariffe all'uopo predisposte.

Art.14
Non accoglimento della richiesta

1) Il rifiuto e la limitazione dell'accesso richiesto in via formale sono ammessi nei casi stabiliti dall'articolo successivo del presente regolamento con l'unico scopo di salvaguardare gli interessi

indicati nell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241, e nell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352 e devono essere motivati dal responsabile del procedimento di accesso con riferimento alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2) Il diritto all'accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3) Il differimento dell'accesso è disposto con atto motivato al fine di salvaguardare le esigenze di cui ai commi 2 e 3 dell'art.27 della legge, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art.15
Casi di esclusione

1 - Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché nell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352. L'esclusione deve essere disposta unicamente in connessione con l'effettiva sussistenza degli interessi richiamati.
2 - Nell'ambito dei criteri fissati nell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, sono sottratti all'accesso:
a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'amministrazione, nonchè di soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per un'adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione dell'aggiudicazione.
Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle operazioni di gara, l'accesso ai relativi documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali;
c) documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezione degli atti, o della parte di essi, che riguardino l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati, ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
d) documenti e libri contabili; resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito;
e) documenti in possesso dell'Amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
f) documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;
g) documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto all'invenzione;

h) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
3 - I documenti formati o detenuti dall'Ente Parco sono inoltre sottratti al diritto di accesso:
a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) in ogni altra ipotesi in cui l'ordinamento vigente limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
4 - Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di differire il diritto di accesso ai documenti secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art.16
Misure organizzative

1 - Ai fini dell'attuazione del diritto di accesso sono adottate le seguenti misure organizzative in conformità all'art.30, comma 1, della legge ed all'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352:
a) presso l'ufficio accettazione sono in distribuzione i moduli prestampati occorrenti per le richieste ai fini dell'esercizio del diritto di accesso;
b) è istituito il registro delle richieste di accesso e il relativo archivio, presso l'ufficio accettazione;
c) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio di copia dei documenti richiesti nell'ambito del procedimento di accesso è stabilita in Euro 1,00 per riproduzione di ogni pagina di documenti amministrativi inerenti alle procedure di aggiudicazione delle gare, e di Euro 0,20 per riproduzione di ogni pagina di documenti inerenti a tutti gli altri procedimenti amministrativi; per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato del 50%, per le spese sostenute dall'Ente Parco; i Deputati regionali, ai sensi dell'art. 28 bis della l.r. 4 del 17 aprile 2003, sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto
d) sono istituiti presso l'ufficio economato, il registro cronologico delle copie dei documenti rilasciate ai fini dell'attuazione del diritto di accesso ed il bollettario delle somme riscosse per il rilascio delle predette copie.

Art.17
Pubblicità

1) Il presente regolamento sarà pubblicato, dopo l'approvazione, presso l'albo dell'Ente Parco. Ulteriori forme di pubblicità verranno stabilite in conformità delle vigenti disposizioni. Le medesime forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2) Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione dei funzionari responsabili dell'istruttoria e dei procedimenti, nonché dei provvedimenti finali.

Art. 18
Norme transitorie ed entrata in vigore

1) Le modalità di attuazione del presente regolamento, relative ai termini finali, si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua adozione. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 30 aprile 1991, nr. 10, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

TABELLA DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA-
Allegato al Regolamento

NR. ORD.	PROCEDIMENTO/ PROVVEDIMENTO	IN.	NORMATIVA	TERMINI
	Parte I - Procedimenti in materia di spese di funzionamento			
1	**Manutenzione-Riparazione ed adattamento di locali**	U		30
2	**Spese postali e Servizio telex**	U		30
3	**Spese telefoniche**	U		30
4	**Acquisto di libri e riviste attinenti ai compiti d'istituto e giornali**	U		30
5	**Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione**	U		30
6	**Designazione componenti in Collegi e Comitati.**	U		30
7	**Spese servizio pulizia**	U		90 data fattura

8	Spese di manutenzione	U	90 data fattura
9	Nomina consegnatari nei mobili ed immobili dell'Amministrazione	U	30

Parte V - Procedimenti relativi agli affari contabili

1	Emissione mandati di pagamento per spese assistite da delibera d'impegno e relative a prestazioni regolarmente effettuate, ovvero per pagamenti dovuti per legge, sentenza o per rapporti contrattuali validamente costituiti.	U	90 giorni data fattura
2	Compilazione modelli di dichiarazione fiscale.	U	30

REGIONE SICILIA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

Francavilla di Sicilia

Verbale n° 8 del Collegio dei Revisori

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 15,30, presso i locali dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, si riunisce il Collegio dei Revisori, convocato via fax in data 17-06-03, per procedere all'esame del seguente ordine del giorno: verifica delibere aventi all'oggetto storno di fondi e variazione di bilancio.

Sono presenti :

- **Il dott. Antonino MELITA – Presidente;**
- **il dott. Antonino FABIANO – Componente;**
- **il dott. Giovanni DI STEFANO – Componente.**

Il Collegio, assistito dal Dott. Portale Salvatore, esamina i seguenti schemi di deliberazione del Commissario straordinario:

1. **Storno di fondi della categoria I del Bilancio;**
2. **Storno di fondi delle categorie II e V del Bilancio;**
3. **Variazione al Bilancio di previsione 2003.**

Sulle proposte di cui ai punti 1 e 2, il Collegio aveva richiesto, nella seduta dell'11/6/2003, una relazione illustrativa, che il Commissario straordinario ha redatto e trasmesso al Collegio dei revisori, datata 19/6/2003, prot. 1199. In detta relazione si illustrano le motivazioni normative e di compatibilità e congruità con i programmi dell'Ente, da cui derivano gli storni proposti.

Vista la superiore relazione esplicativa, che si allega, questo collegio esprime parere favorevole agli storni di fondi come proposti.

Il collegio passa all'esame dello schema di deliberazione di cui al precedente punto 3 ed esprime parere favorevole.

Si passa quindi all'esame della proposta di regolamento attuativo della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, trasmesso al collegio dal Direttore dell'Ente relativa ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente parco stesso. Su tale proposta di regolamento, che si allega, il collegio esprime parere favorevole.

Il collegio, infine, nel prendere atto, della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/06/03, relativa all'assegnazione al collegio di un apposito locale, da adibire a proprio ufficio, nonché all'assegnazione allo stesso di una unità addetta alla segreteria, ringrazia il Direttore Reggente per la sensibilità e tempestività dimostrate.

Del che il presente verbale , letto, confermato e sottoscritto dai Revisori.

La seduta è chiusa alle ore 17,15.

Dott. A. Melita _____

Dott. A. O. E. Fabiano _____

Dott. G. Di Stefano _____